COMUNE DI MONTEFORTINO
(Provincia di Fermo)

Raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed attività connesse

Committente: Amm.ne Com.le di Montefortino
Via Roma, n. 21
63858 MONTEFORTINO (FM)

IL TECNICO COMUNALE
Geom. Luigi Rolando

	NR. TAVOLA
Oggetto dell' elaborato: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	
Scala: Data: luglio 2015 Revisione Nr. Del	Posiz. Archivio:

Progetto di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed attività connesse nel territorio del Comune di Montefortino

Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Montefortino. Sono esclusi dal servizio di raccolta tutti quei rifiuti che, pur essendo assimilabili agli urbani, per la loro quantità e/o qualità vengano smaltiti a carico del produttore.
Il servizio di raccolta differenziata porta a porta consiste nel prelievo dei rifiuti presso le utenze e relativo trasporto in discarica e/o ai centri di accumulo, prelavorazione e trasferenza, regolarmente autorizzati, che saranno individuati dalla Ditta appaltatrice.
Il servizio di raccolta con il sistema del porta a porta sarà svolto nell'intero Capoluogo esteso fino alle località Montazzolino e Bivio Ambro.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse. Come tale, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo comprovati casi di forza maggiore.
In caso di abbandono o sospensione del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese sullo stesso e ciò indipendentemente dalle sanzioni applicabili. Per l'esecuzione d'ufficio, l'Amministrazione potrà avvalersi di qualsiasi Impresa che non sia l'appaltatore.
La ditta appaltatrice si impegna ad eseguire il servizio di raccolta e trasporto delle seguenti tipologie di rifiuti:
- A/1 La raccolta dei rifiuti provenienti da fabbricati di civile abitazione o altri insediamenti civili in genere;
- A/2 La raccolta dei rifiuti provenienti da insediamenti diversi dai civili, quali agricoli, artigianali e/o industriali, compresi i rifiuti speciali non pericolosi, assimilabili ai rifiuti urbani;
- A/3 La raccolta dei rifiuti provenienti da attività commerciali prodotti in tutte le superfici a destinazione espositiva;
- A/4 La raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche.
- A/5 La raccolta dei rifiuti RAEE, ingombranti e beni durevoli;

Art. 3 – COMPITI DELL'APPALTATORE E MODALITA' DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta e trasporto dei rifiuti sarà organizzato secondo la seguente tabella:

LUNEDI'	Frazione organica
MARTEDI'	Frazione indifferenziata
MERCOLEDI'	Carta e cartone
GIOVEDI'	Plastica
VENERDI'	Frazione organica
SABATO	Vetro-alluminio-acciaio

Orario di esposizione dei bidoncini per la raccolta differenziata:
- dalle ore 21.00 della sera antecedente la raccolta alle ore 4.00 del mattino di raccolta;

Orario di ritiro dei bidoncini da parte degli operatori ecologici:
- dalle ore 6.00 alle ore 12.00 del mattino di raccolta;

Il servizio di raccolta degli ingombranti e dei beni durevoli, comprendenti anche i rifiuti composti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE, verrà effettuato a domicilio, a carico della ditta appaltatrice, 1 volta al mese, escluso i mesi di luglio ed agosto che verrà effettuato per 2 volte al mese, mediante prenotazione telefonica da effettuare direttamente alla ditta stessa.
I rifiuti di grandi dimensioni, abbandonati sul territorio comunale, verranno raccolti dalla ditta appaltatrice, con servizio su chiamata da parte dell'UTC, con intervento entro 24 ore dalla chiamata stessa.
Il personale dell'U.T.C. provvederà, qualora i rifiuti di modesta dimensione venissero abbandonati sul territorio comunale o in prossimità delle isole ecologiche, alla loro raccolta e al loro deposito all'interno di cassoni scarrabili di proprietà del Comune che saranno periodicamente ritirati dalla Ditta su chiamata da parte del Comune.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere:
- alla raccolta dei rifiuti in base al progetto redatto dall'U.T.C.;
- al lavaggio dei bidoni presenti sia sull'area dedicata alla raccolta differenziata porta a porta sia sulla restante parte del territorio comunale (bidoni organico almeno una volta al mese, altri bidoni almeno una volta ogni due mesi). I lavaggi debbono essere eseguiti con acqua calda e sostanze disinfettanti o con enzimi all'interno, mentre all'esterno dovranno essere lavati in maniera tale che dopo ogni lavaggio tutti i pannelli segnaletici e rifrangenti risultino puliti ed in perfetta efficienza. Del lavaggio dei cassonetti dovrà essere preventivamente informato l'Ufficio Tecnico Comunale al quale al termine dell'operazione dovrà essere comunicato il numero dei cassonetti lavati e quelli che eventualmente rimangono da lavare;
- al trasporto dei rifiuti nella discarica controllata in loc. S. Biagio di Fermo o altra, qualora per motivi imprevisti ed oggi imprevedibili quella di Fermo si dovesse rendere indisponibile. In tal caso se la nuova discarica è localizzata nel territorio della Provincia di Fermo, la Ditta non avrà diritto al alcun compenso aggiuntivo.
- al trasporto, a propria cura e spese, presso i centri di riciclaggio appositamente autorizzati dei rifiuti differenziati e dei rifiuti RAEE;
- alla raccolta dei rifiuti abbandonati che, a qualsiasi titolo, giacciono sulle aree pubbliche o destinate ad uso pubblico al di fuori dei contenitori dei rifiuti urbani.

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO
Il contratto di appalto ha durata due anni a partire dalla data di attivazione del servizio.
Alla luce dei risultati conseguiti, qualora la normativa vigente al momento della scadenza del contratto lo consenta, resta la piena facoltà del Comune di procedere al rinnovo del contratto stesso, mediante adozione di apposito provvedimento.
In tal caso il Comune comunica all'appaltatore, entro 30 giorni prima della scadenza, l'intenzione di procedere al rinnovo del contratto alle condizioni e variazioni concordate tra le parti. Il rinnovo comprenderà comunque l'aumento ISTAT.
In assenza di tale accordo e della comunicazione di cui sopra, il contratto si intende risolto alla data stabilita.

Art. 5 – INIZIO E TERMINE DELL'APPALTO
L'attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità tradizionali attualmente in atto, come descritto nel presente capitolato, avrà inizio dal 01/10/2015, salvo eventuali imprevisti derivanti dalle procedure di gara che potrebbero ritardare o anticipare l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 6 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO E FREQUENZE DI RACCOLTA
L'appaltatore è obbligato ad assicurare comunque e sempre la continuità del servizio.
Il servizio di raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuato nei modi e nei tempi stabiliti e comunque in modo tale da escludere qualsiasi interruzione della possibilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

E' facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale intervenire, mediante ordini di servizio ai quali l'appaltatore deve immediatamente uniformarsi, per obbligare l'appaltatore a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla continuità e funzionalità del servizio.
In caso di inadempienze prolungate o di recidività, è facoltà del Comune procedere alla risoluzione immediata del contratto, incamerando il deposito cauzionale di cui all'art. 14.

Art. 7 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti in materia, delle quali, con la firma del contratto, si dichiara di esserne pienamente a conoscenza.
L'appaltatore inoltre deve strettamente attenersi a tutte le ordinanze che venissero emanate dal Sindaco per l'espletamento del servizio, anche in ipotesi in cui queste fossero necessarie per far fronte a circostanze eccezionali.
Le modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio per i rifiuti di cui all'oggetto verranno preventivamente concordate con la ditta appaltatrice.
I rifiuti raccolti (organico e non riciclabili indifferenziato) dovranno essere trasportati nella discarica controllata ubicata nel Comune di Fermo ed autorizzata dalla Regione Marche ai sensi del DPR 915/82 e della L.R. n. 31/90 o in altra discarica autorizzata.
Per le altre tipologie di rifiuti (riciclabili ed ingombranti) la ditta appaltatrice provvederà al trasporto e smaltimento in impianti autorizzati allo scopo.
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con mezzi idonei e rispondenti alle norme di legge, mantenuti sempre in efficienza e periodicamente puliti in maniera da non emettere cattivi odori e da non lasciare strascichi di percolato.
Ove nel corso dell'appalto si rendesse necessario trasportare i rifiuti (organico e non riciclabile indifferenziato) in discarica diversa da quella attuale, l'appaltatore avrà diritto a chiedere un aumento, sulla base delle tariffe ACI, concordato con il Comune, se il percorso risulterà più lungo, viceversa sarà il Comune a richiedere l'adeguamento del canone.

Art. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per il servizio della raccolta e trasporto rifiuti che viene svolto con l'impiego dei capitali e dei mezzi ed a completo rischio dell'impresa.
Oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente capitolato, l'appaltatore è obbligato:
- a seguire scrupolosamente le disposizioni contrattuali e gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Tecnica del Comune, inerenti l'organizzazione particolare e complessiva del servizio;
- a raccogliere in tutti i punti previsti, nell'elenco predisposto dal Comune, i rifiuti previsti nell'art. 1 del presente capitolato;
- a condurre il servizio personalmente o a mezzo di persona idonea e capace di ricevere ed eseguire ordini;
- a segnalare anticipatamente, via fax o via mail, il giorno in cui provvederà al lavaggio dei cassonetti;
- il personale adibito al servizio deve essere decorosamente vestito e tenere un comportamento corretto verso i rappresentanti del Comune e verso i cittadini;
- a segnalare al Comune tutte le circostanze e fatti che impediscono o ostacolano il buon andamento del servizio, ovvero, che possono portare al suo miglioramento;
- a provvedere direttamente, a propria cura e spese, previo accordo con il Comune, alla campagna promozionale del servizio utilizzando depliant e manifesti nonché mediante periodici incontri programmati con la cittadinanza;
- a fornire mensilmente al Comune i dati statistici necessari all'analisi tecnico-economica della raccolta e annualmente, alla scadenza, necessari alla predisposizione delle schede ORSO e del MUD.
Mensilmente, unitamente alla fattura, dovranno essere trasmessi le copie dei "formulari di identificazione dei rifiuti" redatti ai sensi dell'art. 18 del DPR 915/82, debitamente controfirmati;

Una copia del "Formulario di identificazione del rifiuto" controfirmata dalla Ditta autorizzata allo stoccaggio provvisorio e/o smaltimento finale dei rifiuti in oggetto, verrà consegnata al Comune e costituirà la prova della qualità e quantità di rifiuto conferito.
A smaltimento avvenuto in impianti autorizzati allo scopo, verrà consegnato al Comune di Montefortino il certificato di avvenuto smaltimento, distinto per tipologia di rifiuto e per tecnologia di smaltimento, debitamente timbrato e sottoscritto dall'impianto di stoccaggio e/o smaltimento finale.
Restano comunque a carico dell'appaltatore tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla gestione del servizio oggetto dell'appalto, dal mancato rispetto della normativa di legge in materia di circolazione stradale e sulla raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti.
A tal proposito l'appaltatore solleva il Comune, con apposita dichiarazione liberatoria di responsabilità, da eventuali danni a persone o a cose comunque causati e in qualche modo riconducibili alle attività inerenti il presente appalto.

Art. 9 – ONERI AUSILIARI DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è obbligato ad assicurare la pulizia e la disinfezione delle aree dove saranno installati i contenitori.
E' obbligato altresì alla pulizia e disinfezione dei contenitori secondo le vigenti norme di legge e le eventuali prescrizioni delle Autorità Sanitarie Locali.
L'appaltatore può, se lo ritiene opportuno aumentare a proprie spese il numero dei cassonetti per migliorare il servizio.

Art. 10 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Tutte le imposte, oneri e tasse gravanti sull'occupazione di suolo pubblico relative alla installazione nell'ambito del territorio comunale delle "isole ecologiche" e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti sono a totale carico del Comune.

Art. 11 – IMPORTO DELL' APPALTO
Il corrispettivo a base d'appalto, soggetto a ribasso, è pari a complessivI **Euro 132.000,00 oltre i.v.a., per un servizio della durata di mesi 24.**
Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice rimane compensata di qualsiasi avere e da ogni altra pretesa a carico dell'Amministrazione appaltante in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
Il costo di smaltimento dei rifiuti (organico e non riciclabili indifferenziato) presso la discarica rimane a carico del Comune.
Il canone di appalto sarà pagato dal Comune di Montefortino in rate mensili con fatturazione al termine di ogni mese di servizio effettuato.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
La ditta appaltatrice avrà diritto all'interesse legale vigente per ritardato pagamento.
La ditta aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della legge, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010.
La ditta aggiudicataria assume l'obbligo di inserire nelle fatture relative alla presente commessa il codice CIG comunicato dal Comune. A tale fine la stessa ditta, come sopra rappresentata, comunicherà, al Comune gli estremi del conto corrente dedicato, sul quale effettuare i relativi pagamenti.

Art. 12 – PERSONALE
L'appaltatore dovrà assicurare il servizio di cui al presente contratto con i propri dipendenti.
Gli operatori ecologici dovranno indossare una tenuta decorosa concordata con l'Amministrazione, pulita, spesso ricambiata ed un berretto con la scritta "N.U.".
Sulla tenuta ogni operatore ecologico riporterà il suo nome e cognome nonché l'eventuale numero di matricola.
Le spese di vestiario fanno parte degli oneri a carico dell'impresa.
L'impresa si obbliga ad osservare tutte le norme contrattuali, assicurative e previdenziali in vigore per la categoria e tutti gli accordi integrativi locali.
Ove un dipendente dell'impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso verso gli utenti, l'appaltatore dovrà provvedere, se richiesto, alla sostituzione del dipendente stesso.
Tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a completo carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo obbligato, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito. Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte dell'Amministrazione circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.

Art. 13 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. Qualora per l'espletamento del servizio dovesse accedere nelle proprietà private, esso dovrà comportarsi rispettosamente, evitando ogni discussione con l'utente e usando un linguaggio non riprovevole.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
La misura della cauzione definitiva, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché al rimborso di somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatti imputabili all'appaltatore per adempimenti o cattiva condotta del servizio, è pari al 10% dell'importo totale del contratto.
La fideiussione, a scelta dell'impresa, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia per l'alterazione del canone di appalto.
L'Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempimenti contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto al precedente capoverso, l'appaltatore è obbligato nel termine di giorni 30 a reintegrare la cauzione.
In caso di inadempienza, la cauzione verrà integrata dall'ufficio prelevandola dal canone di appalto di prossimo versamento e l'appaltatore sarà considerato inadempiente al rispetto di una norma contrattuale.

Art. 15 – ONERI DELL' APPALTATORE
Sono a carico dell'appaltatore e quindi comprese nell'offerta:
- tutte le spese previste nel presente capitolato e relative ai servizi richiesti;
- tutte le altre spese non elencate, ma necessarie per la corretta gestione del servizio.

Art. 16 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE
L'impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno € **6.000.000,00** per ciascun automezzo di cui € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose;
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso;
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

  a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. Sono considerati nel novero dei terzi l'Ente, verso la quale l'impresa appaltatrice in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'impresa appaltatrice. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a **€ 500.000,00** per ogni singolo sinistro;

  b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a **€ 500.000,00** per ciascun prestatore di lavoro;

  c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'impresa appaltatrice sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'impresa appaltatrice, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a **€ 2.000.000,00**.

L'impresa appaltatrice resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'impresa appaltatrice dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei suddetti rischi.

Art. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione comunale, la Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale, effettueranno la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sul servizio di cui all'oggetto.
Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli agenti comunali e comunicata all'appaltatore.
L'appaltatore entro due giorni dalla comunicazione potrà presentare le proprie deduzioni, dopo di che, anche nel caso in cui non fossero pervenute le deduzioni dell'appaltatore, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 18 – SANZIONI
Nel caso che l'appaltatore non provveda alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti nei termini e nei modi stabiliti dal presente capitolato speciale d'appalto, verrà applicata una penale di **Euro 100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di mancato servizio anche parziale, fermo restando l'obbligo di effettuare il servizio entro il giorno successivo.
Il presente capitolato ed il contratto d'appalto si intendono risolti o decaduti nei casi:
- di scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- di sospensioni immotivate del servizio raccolta differenziata e trasporto rifiuti superiori a 7 giorni e imputabili all'appaltatore;
- di gravi o ripetute negligenze e deficienze nel servizio, regolarmente accertate e notificate, tali da causare grave danno al Comune;
- in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto;
- quando l'appaltatore si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto).
Contro le decisioni del Comune l'appaltatore ha sempre la possibilità di ricorrere nei modi consentiti dalla legge.

Art. 19 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
Sono assolutamente vietati (sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e del risarcimento in favore del Comune di ogni danno e spesa) la cessione del contratto ed il subappalto, anche parziale, relativamente alle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 20 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Per tutto quanto in contrasto con le pattuizioni del contratto di appalto e con le prescrizioni del presente capitolato speciale nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, si farà riferimento alle vigenti leggi di appalti di opere pubbliche, sul corretto smaltimento dei rifiuti solidi e sulle vigenti leggi sanitarie e secondo i regolamenti comunali in materia.

Art. 21 – CONTROVERSIE-ARBITRATO
Le controversie che dovessero sorgere tra Comune e appaltatore nell'interpretazione del capitolato, nell'esecuzione delle prestazioni di contratto o per qualsiasi altra causa, saranno sottoposte al Consiglio Comunale che, sentito l'appaltatore, adotterà le proprie decisioni in merito.
Contro queste decisioni è data facoltà all'appaltatore di ricorrere al Tribunale competente per territorio.

Art. 22 – MEZZI ED ATTREZZATURE GIA' IN USO AL COMUNE
Le attrezzature per la raccolta e trasporto dei rifiuti già in possesso ed uso del Comune di Montefortino (FM), verranno concesse all'impresa appaltatrice alle seguenti condizioni:
- i bidoni per la raccolta della plastica, carta, organico, indifferenziato e vetro-alluminio-acciaio, pur rimanendo di proprietà comunale, saranno dati in uso gratuito alla ditta appaltatrice la quale ne dovrà curare la loro manutenzione, anche straordinaria, compresa la sostituzione in caso di necessità per distruzione e/o danneggiamenti imputabili alla ditta stessa.
Alla scadenza dell'appalto la ditta appaltatrice è tenuta a riconsegnare al Comune i cassonetti in buono stato. Eventuali danneggiamenti non dipendenti dalla normale usura è accertati dall'Ufficio Tecnico Comunale saranno addebitati alla ditta appaltatrice con trattenuta del relativo importo, dal canone di appalto.

Art. 23 – RISCATTO DEL SERVIZIO
Il Comune si riserva la possibilità di riscattare il servizio prima della naturale scadenza del contratto, previo congruo preavviso di 30 giorni, senza che possa l'appaltatore pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

Art. 24 – COSTITUZIONE IN MORA
Tutti i termini e le comminatorie del presente contratto operano senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 25 – GESTIONE PROVVISORIA
L'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto per un tempo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'appalto scaduto, dietro invito scritto dell'Amministrazione preceduto da regolare deliberazione.

Art. 26 – NORMA FISCALE PER IL CONTRATTO
Il contratto di appalto cui il presente capitolato si riferisce sarà stipulato nei modi previsti dalla legge. Ai fini fiscali sul corrispettivo del presente appalto, in quanto soggetto all'I.V.A si applica l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 27 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del contratto di appalto del servizio di cui trattasi, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico della ditta assuntrice dell'appalto medesimo.

Il Tecnico Comunale
-Geom. Rolando Lupi-